



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

**SETTORE3 - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI -  
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE - GESTIONE E  
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

## **DETERMINAZIONE N° 1836 del 25/09/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022  
AGLI AVENTI DIRITTO.**

Registro di Settore  
N° 216 del 25/09/2023

Il giorno venticinque del mese di Settembre dell'anno duemilaventitre

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 21/05/2018;

**RICHIAMATO** l'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**RICHIAMATO** il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31/07/2009;

**ATTESO** che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'ente;

**VISTA** la determinazione n. 2369 del 16.12.2022 con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022;

**RICHIAMATO** l'art. 4 CCNL del 1/4/1999 relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente che dispone:

*1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17.*

*2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:*

*a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;*

*b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);*

*c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g) (...)*

**TENUTO CONTO** che il richiamato principio dell'ultrattività dell'ultimo contratto decentrato integrativo, articolo 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018 e l'articolo 5, comma 4, del CCNL 1.4.1999 è da intendersi, pertanto, riferito ai criteri di riparto di cui alle lettere a) e b) comma 2 dell'art. 4 CCNL del 1/4/1999;

**VISTE** le note con le quali sono state trasmesse le schede ed i prospetti del personale dipendente, riportate in atti;

**DATO ATTO** che in applicazione ai richiamati criteri si è addivenuti alla quantificazione della ripartizione delle somme relative alla parte stabile del fondo anno 2022 in relazione agli istituti e ai relativi criteri di ripartizione previsti nell'ultima contrattazione decentrate integrativa stipulata tra le parti;

**CONSIDERATO** che, pertanto, si rende possibile erogare, con riferimento all'anno 2022, gli istituti contrattuali relativi al salario accessorio previsti dall'art.17 comma 2 lettere, CCNL 1/4/1999;

**ATTESO** che tutti gli istituti da erogare e relativi all'anno 2022 (*Indennità di Turno, Indennità rischio, Indennità disagio, Indennità specifica responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 – Indennità specifica responsabilità ex art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004*), *Indennità reperibilità, Indennità maneggio valori, Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale, indennità servizio esterno Polizia Locale*), nonché la *Performance individuale e collettiva*, trovano finanziamento nelle risorse relative alla parte stabile del Fondo anno 2022;

**DATO ATTO** che la spesa di cui al presente atto è contenuta nei limiti delle risorse destinate alle parte stabile del Fondo 2022, per come quantificato e costituito giusta determinazione n. 2369 del 16.12.2022;

**CONSIDERATO** che l'articolo 7 del Dlgs 165/2001 rubricato “Gestione delle risorse umane” al comma 5 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;

**RICHIAMATO** il parere ARAN (RAL\_1321 ) che prevede che “(...) è indubbio, che per effetto delle assenze, il lavoratore rende comunque una prestazione ridotta e, conseguentemente, diminuisce anche la quantità delle attività che giustificano l'erogazione del compenso. In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell'emolumento ad essa connesso.”

**TENUTO CONTO** che nell'ultimo (contratto collettivo decentrato integrativo 2020/2022) è previsto che le indennità sono dovute per i giorni di *effettivo servizio* e che, pertanto, si debba procedere alla decurtazione per le assenze fatte dai singoli dipendenti (art. 3 CDI 2015, indennità rischio, maneggio valori, ecc.) ovvero che il compenso è da rapportarsi al periodo di espletamento dell'attività (art. 12 CDI 2015) e le modalità applicative:

- per le prestazioni soggette a continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità fisica,
- per l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate del personale delle categorie A, B e C,
- per i servizi che comportano maneggio di valori,
- e, in particolare, i criteri per il pagamento della specifica indennità “condizioni di lavoro”, come istituita dall'art. 70-bis, CCNL 21 maggio 2018.

**VISTA** la disciplina contrattuale vigente che stabilisce il valore minimo e massimo dell'indennità in oggetto (art. 70-bis, CCNL 21 maggio 2018);

**DATO ATTO** che i Dirigenti hanno comunicato:

- ✓ i nominativi dei dipendenti che sono soggetti a continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità fisica;
- ✓ i nominativi dei dipendenti che svolgono attività in condizioni disagiate delle categorie A, B e C;
- ✓ i nominativi dei dipendenti responsabili di procedimenti complessi che non rientrano nelle competenze della categoria di appartenenza;
- ✓ i nominativi dei dipendenti che sono stati soggetti al maneggio di valori per gli importi a fianco di ciascuno indicati;

**ESAMINATI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le attribuzioni propriamente gestionali, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in particolare l'art. 5 comma;

## **DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale:

- . di liquidare, in esecuzione degli atti precedenti CCDI e CCNL di categoria e richiamati, le indennità finalizzate a “promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali” (art. 17 comma 2 lettere d,e,f, i, CCNL 1/4/1999) – istituti fissi, come da allegati prospetti, relativi all'anno 2022;
- . Fare fronte alla spesa complessiva di €. 260.454,64 alla Miss. 1- Pro. 11- Tit. 1- Mac. 01 Cap. 3210, bilancio 2023 giusta reimputazione;
- . 2. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- . di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
- . La presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma IV, del D.Lgs. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 25/09/2023

**Il responsabile**  
**f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>ESERCIZIO</b>
----------------	----------------	-----------------	------------------

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data: 25/09/2023

**Il responsabile del Settore Finanziario**  
**f.to DOTT.SSA CLAUDIA SANTORO**